




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 565 e abb.

Norme per la valorizzazione della castanicoltura

N. 28 – 31 gennaio 2024



Camera dei deputati
XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 565 e abb.

Norme per la valorizzazione della castanicoltura

N. 28 – 31 gennaio 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 4 -
ARTICOLI DA 1 A 2	- 4 -
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CASTANICOLTURA – DISPOSIZIONI GENERALI	- 4 -
ARTICOLI DA 3 A 9	- 4 -
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CASTANICOLTURA – RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO ISTITUZIONALE	- 4 -
ARTICOLO 10	- 11 -
INTERVENTI DI SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA CASTANICOLA	- 11 -
ARTICOLO 11	- 13 -
CRITERI DI PREMIALITÀ	- 13 -
ARTICOLO 12	- 14 -
LOTTA ALLE FITOPATIE	- 14 -
ARTICOLO 13	- 15 -
MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ	- 15 -
ARTICOLO 14	- 16 -
RICONOSCIMENTO DELLA PRESENZA STORICA DEL CASTAGNO NEL TERRITORIO E DELLE ASSOCIAZIONI CHE NE PROMUOVONO LA CONOSCENZA	- 16 -
ARTICOLO 15	- 17 -
QUALITÀ DELLE PRODUZIONI E MARCHI	- 17 -
ARTICOLO 16	- 17 -
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CASTANICOLTURA – CONTROLLI E SANZIONI	- 17 -
ARTICOLO 17	- 19 -
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CASTANICOLTURA – DISPOSIZIONI FINANZIARIE	- 19 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	565 e abb.
Titolo:	Norme per la valorizzazione della castanicoltura
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato	no
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatore per la	Nevi (FI-PPE)
Commissione di merito:	
Commissione competente:	XIII (Agricoltura)

PREMESSA

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca norme per la valorizzazione della castanicoltura.

Alcuni articoli dell'atto in esame riproducono analoghe disposizioni dell'**AC 1650 della scorsa legislatura** (Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei **castagneti** e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva).

Si rammenta che il predetto AC 1650 della XVIII legislatura, di iniziativa parlamentare, è stato trasmesso dalla Commissione XIII (Agricoltura), dopo l'esame degli emendamenti, alle Commissioni competenti per l'espressione dei rispettivi pareri.

Per quanto riguarda, in particolare, la **Commissione Bilancio**, nella seduta del 29 marzo 2022 la rappresentante del **Governo** ha presentato una **Nota** dalla quale emergeva la necessità di acquisire apposita relazione tecnica sul provvedimento, stante la sussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario correlati a talune disposizioni del testo. La Commissione ha pertanto deliberato di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento. La relazione tecnica non è, tuttavia, stata trasmessa prima della conclusione della legislatura.

Nella presente Nota si dà conto, ove pertinente, di quanto evidenziato nella predetta Nota del Governo.

È oggetto della presente Nota il nuovo testo della proposta di legge C. 565, predisposto dal Comitato ristretto, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame, in sede referente, svolto dalla XIII Commissione (Agricoltura).

Tale testo si compone di 18 articoli e non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI da 1 a 2

Norme per la valorizzazione della castanicoltura – Disposizioni generali

Le norme stabiliscono che le disposizioni del presente provvedimento sono introdotte al fine di promuovere e favorire le attività concernenti la coltivazione e salvaguardia dei castagneti da frutto, la valorizzazione industriale del frutto e, più in generale, il sostegno del settore castanicolo nazionale e della sua filiera produttiva (articolo 1).

Sono inoltre fornite le definizioni di alcuni termini di particolare significatività o di uso ricorrente nel testo (articolo 2).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame illustrano le finalità del provvedimento in oggetto e forniscono la definizione di alcuni termini. In proposito, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni di cui trattasi, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLI da 3 a 9

Norme per la valorizzazione della castanicoltura – Rappresentanza e coordinamento istituzionale

Le norme individuano gli organi e gli enti incaricati di svolgere le funzioni essenziali e gli strumenti necessari per il perseguimento delle finalità di valorizzazione della castanicoltura individuata dal provvedimento in esame.

In particolare, si prevede che, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sia adottato il Piano di settore della filiera castanicola denominato "Piano" (articolo 3, comma 1).

Il Piano è lo strumento nazionale programmatico strategico del settore castanicolo ed è, altresì, destinato a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse che possono essere inseriti nei singoli programmi di sviluppo rurale (PSR) e ai quali possono far riferimento le politiche regionali di settore (articolo 3, comma 2).

Il Piano, tra l'altro, individua gli interventi volti a:

- promuovere e a favorire il recupero delle attività di coltivazione [art. 3, comma 3, lett. a)];
- prevenire l'abbandono colturale e la salvaguardia dei castagneti da frutto [art. 3, comma 3, lett. b)];

- incentivare lo sviluppo di una filiera castanicola sostenibile [art. 3, comma 3, lett. *c*];
- coordinare la ricerca nel settore [art. 3, comma 3, lett. *e*];
- sostenere la diffusione della castanicoltura tradizionale, promuovendo politiche a favore delle associazioni di castanicoltori [art. 3, comma 3, lett. *f*];
- istituire una Rete nazionale della formazione professionale in castanicoltura che coinvolga tutti i soggetti formatori collegati alle diverse filiere del legno, alimentari e del turismo [art. 3, comma 3, lett. *g-bis*].

Le norme, inoltre, individuano una serie di finalità concrete a cui il Piano è diretto quali, ad esempio:

- individuare i territori nei quali sono situati i castagneti e descrivere dettagliatamente i differenti vincoli presenti [art. 3, comma 5, lett. *a*];
- fornire, con cadenza almeno triennale, i dati sul settore, come ad esempio quelli sul numero di aziende agricole e sulle superfici investite [art. 3, comma 5, lett. *b*];
- predisporre gli strumenti per il sostegno della ripresa dell'attività, anche attraverso il recupero dei castagneti abbandonati, la promozione di politiche di accorpamento delle particelle fondiarie di minori dimensioni e la valorizzazione, previa mappatura nel territorio nazionale, della castanicoltura storica [art. 3, comma 5, lettera *c*];
- definire il quadro giuridico di riferimento nel quale poter erogare contributi per il sostegno della filiera, stabilendo i criteri e le procedure per la concessione degli stessi [art. 3, comma 5, lettera *d*];
- introdurre nuovi strumenti per la promozione del settore attraverso la comunicazione, il miglioramento degli aspetti della logistica e l'incentivazione dell'internazionalizzazione delle filiere castanicole [art. 3, comma 5, lett. *n*];
- individuare gli strumenti necessari per incentivare forme associative tra i produttori ai fini della gestione e della commercializzazione dei prodotti della castanicoltura [art. 3, comma 5, lett. *p*].

Le norme stabiliscono che all'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 3, comma 7).

Sempre con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Tavolo di filiera per la frutta in guscio (Tavolo), i cui componenti durano in carica tre anni. Il Tavolo svolge una serie di compiti tra cui:

- il coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali per il settore, anche attraverso l'adozione di specifici atti di indirizzo [articolo 4, comma 2, lett. *a*];
- la definizione di azioni di conservazione e di valorizzazione delle varietà vegetali tipiche locali [art. 4, comma 2, lett. *c*];

- lo studio e la predisposizione degli elementi preparatori del Piano, da aggiornare con cadenza triennale [art. 4, comma 2, lett. d)];
- la promozione di progetti innovativi e nel campo della ricerca applicata [art. 4, comma 2, lett. f)].

Il Tavolo è composto da rappresentanti dei Ministeri¹, delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni professionali dei soggetti attivi nella filiera², dei collegi e degli ordini professionali, di istituzioni pubbliche operanti nel settore agricolo³, dell'Istituto nazionale di statistica, del Consiglio nazionale delle ricerche nonché delle università e degli enti di ricerca competenti in materia.

Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati. Si prevede che l'istituzione del Tavolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 4, commi da 1 a 5).

Nell'ambito del Tavolo è costituito l'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente - con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore - composto da componenti del Tavolo ed è istituito un Comitato di assaggio e valutazione delle tipologie commerciali di castagne, composto da tre assaggiatori esperti.

Agli esperti dell'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente e ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati (articolo 4, commi 6 e 7 e articolo 5, commi 1 e 2).

Le funzioni di supporto e di segreteria del Tavolo e del Comitato sono assicurate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 4, comma 8, articolo 5, comma 2).

È istituita, altresì, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la Rete nazionale di ricerca sulla castanicoltura (Rete) la quale provvede al coordinamento tra gli enti di ricerca e il mondo economico mediante la diffusione degli studi e l'applicazione delle innovazioni all'interno della filiera castanicola. I settori di applicazione della ricerca e di coordinamento con il mondo produttivo riguardano, fra l'altro:

¹ Si tratta del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della cultura e del Ministero della salute.

² Si tratta degli agricoltori, dei produttori, degli importatori e dei trasformatori del settore e delle associazioni di castanicoltori.

³ Si tratta, in particolare, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

- le tecniche di produzione delle varietà di *Castanea sativa Mill* [articolo, 6, comma 2, lett. a)];
- lo studio dei suoli favorevoli alla castanicoltura [articolo, 6, comma 2, lett. c)];
- l'innovazione e la tecnologia da impiegare nella meccanizzazione delle fasi di produzione e di raccolta del prodotto, nonché di trasformazione dei prodotti e dei loro derivati nelle varie filiere [articolo, 6, comma 2, lett. d)].

Anche il funzionamento della Rete, secondo quanto specificato dalle norme, è assicurato nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Stato.

È istituito, ancora presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Registro nazionale dei vivai e degli istituti che producono piante e parti di piante (marze) delle varietà di *Castanea sativa Mill* (Registro). Il Tavolo riceve le richieste, ne verifica i dati e iscrive i richiedenti nel Registro nazionale sulla base di norme contenute in apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (articolo 7).

È istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto, il Centro nazionale per il controllo genetico e sanitario della produzione castanicola, la cui attività è finalizzata alla conservazione e al controllo genetico e sanitario del materiale vivaistico delle filiere castanicole del frutto e all'erogazione di servizi al pubblico quali, ad esempio, le analisi fitopatologiche ed entomologiche o l'assistenza tecnica alle imprese del settore o l'incremento della superficie a castagno da frutto nelle aree idonee. Il Centro è articolato in 6 Dipartimenti e collabora con il Tavolo e con l'Osservatorio. Il Centro assicura lo svolgimento delle funzioni assegnate nell'ambito delle risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente (articolo 8).

Si prevede l'istituzione di almeno altri due centri regionali che svolgano attività di conservazione per la moltiplicazione e di premoltiplicazione per il castagno *Castanea sativa Mill*. il cui scopo è quello di produrre materiali vivaistici di castagno di categoria prebase e di categoria base, destinati alla filiera vivaistica (articolo 9).

Si rammenta, come già illustrato nella premessa della presente Nota, che durante l'esame in sede consultiva dell'AC 1650 della XVIII legislatura presso la Commissione Bilancio della Camera la rappresentante del **Governo** ha depositato una **Nota tecnica** (seduta del 29 marzo 2022). Con riferimento alle disposizioni di contenuto analogo a quelle dell'atto ora in esame, la Nota – nel richiedere in via generale la predisposizione di una relazione tecnica - evidenziava quanto segue:

- con riferimento all'istituzione del Tavolo di filiera, la Nota del Governo affermava che la relazione tecnica avrebbe dovuto fornire dimostrazione della neutralità finanziaria della previsione relativa alle attività di supporto e di segreteria al Tavolo;
- relativamente al Piano di settore della filiera castanicola la Nota del Governo riteneva necessario acquisire elementi di dettaglio recanti dimostrazione della neutralità finanziaria relativa alla predisposizione del Piano;

- in merito ai Centri di moltiplicazione e di premoltiplicazione, la Nota del Governo osservava che la costituzione ed il funzionamento dei Centri previsti dalla disposizione erano suscettibili di determinare nuovi e maggiori oneri a carico dei bilanci delle Regioni non quantificati e privi della necessaria copertura finanziaria e ribadiva, pertanto, la necessità di un'apposita relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme individuano gli organismi incaricati di svolgere le funzioni essenziali e gli strumenti necessari per la valorizzazione della castanicoltura. In particolare, gli organismi individuati sono i seguenti:

- il Tavolo di filiera per la frutta in guscio (articolo 4, comma 1);
- l'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente istituito nell'ambito del Tavolo (articolo 4, comma 6);
- il Comitato di assaggio e valutazione delle tipologie commerciali di castagne (articolo 5, comma 1);
- la Rete nazionale di ricerca sulla castanicoltura, istituita presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (articolo 6, comma 1);
- il Centro nazionale per il controllo genetico e sanitario della produzione castanicola, istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e articolato in 6 Dipartimenti (articolo 8, comma 1);
- almeno altri due centri regionali che svolgano attività di conservazione per la moltiplicazione e di premoltiplicazione per il castagno *Castanea sativa Mill* (articolo 9).

Le norme individuano invece come strumenti per la valorizzazione della castanicoltura il Piano di settore della filiera castanicola, di cui all'articolo 3, e il Registro nazionale dei vivai e degli istituti che producono piante e parti di piante (marze) delle varietà di *Castanea sativa Mill*, di cui all'articolo 7.

Le norme inoltre recano apposite clausole di invarianza finanziaria che riguardano sia il Piano di settore della filiera castanicola, sia i predetti organismi e i relativi componenti. Non sono invece corredate da clausole di invarianza finanziarie le norme recate dall'articolo 7, che istituisce il Registro nazionale dei vivai e degli istituti che producono piante e parti di piante

(marze) delle varietà di *Castanea sativa Mill*, e dall'articolo 9, che prevede l'istituzione di almeno altri due centri regionali che svolgono attività di conservazione per la moltiplicazione e di premoltiplicazione per il castagno *Castanea sativa Mill*.

Tutto ciò considerato, appare necessario che il Governo, da un lato, precisi quali siano gli effetti finanziari attesi dalle predette disposizioni e, dall'altro, chiarisca, qualora le norme siano corredate da clausole di neutralità finanziarie che richiamano risorse disponibili a legislazione vigente, con quali risorse umane, strumentali e finanziarie possa farsi fronte a tali effetti senza compromettere l'attuazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 7 dell'articolo 3, relativo al Piano di settore della filiera castanicola, reca una clausola di invarianza, ai sensi della quale all'attuazione del medesimo articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, nel rinviare a quanto in precedenza rilevato per i profili di quantificazione, andrebbe valutata l'opportunità di integrare la disposizione in esame al fine di prevedere che all'attuazione del citato articolo si farà comunque fronte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre il comma 5 dell'articolo 4 prevede che ai componenti del Tavolo di filiera per la frutta in guscio non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese né (*rectius*: "o") altri emolumenti comunque denominati e che l'istituzione del Tavolo medesimo "non deve determinare" nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, fermo restando quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, si segnala l'opportunità di modificare la disposizione in esame al fine di precisare che dall'istituzione del predetto Tavolo "non devono derivare" nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità alla formulazione comunemente utilizzata nella prassi.

Il successivo comma 7 prevede che agli esperti dell'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente, costituito nell'ambito del suddetto Tavolo, non spettano compensi,

gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese né (*rectius*: "o") altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 8 dispone, infine, che le funzioni di supporto e di segreteria del nuovo organismo saranno assicurate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in tal caso utilizzando una formulazione non pienamente rispondente a quella utilizzata nella prassi consolidata.

Ancora, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 5 prevede che ai componenti del Comitato di assaggio e valutazione delle tipologie commerciali di castagne, costituito nell'ambito del Tavolo di cui all'articolo 4, non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese né (*rectius*: "o") altri emolumenti comunque denominati e che le funzioni di supporto e di segreteria del nuovo organismo saranno assicurate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, fermo restando quanto in precedenza rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, si osserva che la formulazione della disposizione non è pienamente rispondente a quella utilizzata nella prassi consolidata.

Si fa presente che il comma 3 dell'articolo 6 prevede che il funzionamento della istituenda Rete nazionale di ricerca sulla castanicoltura sia assicurato nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, fermo restando quanto in precedenza rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, appare necessario modificare la citata clausola di invarianza finanziaria al fine di precisare che il predetto Ministero provvederà al funzionamento della Rete nazionale nell'ambito delle risorse non solo umane e finanziarie ma anche "strumentali" disponibili "a

legislazione vigente". Per altro verso, si segnala l'opportunità di riferire la predetta clausola al più ampio aggregato della finanza pubblica.

Da ultimo, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 8 prevede che il Centro nazionale per il controllo genetico e sanitario della produzione castanicola, da istituire presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, assicuri lo svolgimento delle funzioni ad esso assegnate nell'ambito delle risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

Al riguardo, fermo restando quanto in precedenza rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, appare necessario modificare la clausola di invarianza integrando il riferimento alle risorse "disponibili" a legislazione vigente al fine di ricomprendervi anche quelle "finanziarie" e individuando l'amministrazione titolare delle medesime risorse, posto che il Centro nazionale per il controllo genetico e sanitario della produzione castanicola, essendo un organismo di nuova istituzione, non può evidentemente risultare già destinatario di stanziamenti di bilancio o dotazioni logistiche e di personale.

ARTICOLO 10

Interventi di sostegno e valorizzazione della filiera castanicola

Le norme prevedono che, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di settore della filiera castanicola, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisca, con proprio decreto, gli interventi di sostegno della filiera e i criteri di premialità di cui possono beneficiare le aziende castanicole e le organizzazioni dei produttori nell'ambito degli strumenti di programmazione agricola europea e nazionale (articolo 10, comma 1).

I sostegni, nella forma di contributi, devono essere finalizzati ad incentivare una pluralità di interventi specificamente elencati tra cui il recupero o la manutenzione dei castagneti, la lotta alle fitopatologie, il miglioramento genetico dei prodotti, l'attuazione di progetti integrati di filiera, l'adozione di misure di aiuti forfettari all'avviamento di attività imprenditoriali da parte dei giovani agricoltori (articolo 10, comma 2).

Per il finanziamento di tali interventi è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo per la promozione della filiera castanicola, con la dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 (articolo 10, comma 3).

Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, si provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del medesimo Ministro con cui viene adottato il Piano di settore della filiera castanicola, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente provvedimento e, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ripartizione del Fondo per la promozione della filiera castanicola tra le regioni nel cui territorio sono situati i castagneti individuati nel Piano (articolo 10, comma 4).

I contributi sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato (articolo 10, comma 5).

Le regioni destinatarie delle risorse destinatarie delle risorse così ripartite disciplinano, assicurando il rispetto dei limiti di spesa, le modalità di attuazione degli interventi previsti dal Piano e di assegnazione dei contributi (articolo 10, comma 6).

Agli oneri derivanti dall'istituzione del predetto Fondo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (articolo 10, comma 7).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme prevedono che siano definiti gli interventi di sostegno della filiera e i criteri di premialità di cui dovranno beneficiare le aziende castanicole e le organizzazioni dei produttori, assicurando priorità ai castagneti ubicati nei territori collinari e montani, nelle zone di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale e a rischio di dissesto idrogeologico. Ai relativi oneri si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo per la promozione della filiera castanicola, che viene istituito con una dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

In proposito, considerato che l'esercizio 2023 è ormai trascorso, pur essendo l'onere configurato quale limite massimo di spesa, si rileva comunque la necessità di rimodulare la dotazione finanziaria del Fondo e dell'onere che ne consegue a partire dall'anno 2024.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 7 dell'articolo 10 provvede agli oneri derivanti dal Fondo per la promozione della filiera castanicola istituito dal precedente comma 3, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Al riguardo, appare anzitutto necessario modificare il testo nel senso di riferire al 2024 la decorrenza degli oneri e adeguare, di conseguenza, la relativa copertura finanziaria, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2023.

Per quanto concerne, invece, l'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate a copertura, si osserva che alla luce dell'ulteriore riduzione del medesimo accantonamento prevista dall'articolo 17, comma 1, del provvedimento in esame, il predetto accantonamento non recherebbe, con esclusivo riferimento all'anno 2024, le occorrenti disponibilità.

Sotto il profilo della formulazione della disposizione, andrebbe, in ogni caso, valutata l'opportunità di ricollocare la clausola di copertura in commento nell'ambito del richiamato articolo 17, che reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione del provvedimento in esame.

ARTICOLO 11

Criteri di premialità

Le norme prevedono che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in base alle indicazioni del Piano, individui, con decreto, criteri di premialità da attribuire nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e del Piano strategico della politica agricola comune per favorire, in via prioritaria, la costituzione di organizzazioni dei produttori castanicoli, l'avvio di processi di integrazione e di associazione tra i vari attori della filiera (articolo 11).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme prevedono che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in base alle indicazioni

del Piano di settore della filiera castanicola, individuati criteri di premialità da attribuire nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e del Piano strategico della politica agricola comune, assicurando priorità agli interventi ivi indicati. In proposito, appare opportuna una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che le disposizioni in esame si limitano a incidere sull'ordine delle priorità nell'assegnazione di risorse già destinate a spesa a legislazione vigente e non sul loro ammontare.

ARTICOLO 12

Lotta alle fitopatie

Le norme prevedono che, in attuazione del Piano di settore della filiera castanicola il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, individuati con proprio decreto le priorità di azione di lotta alle fitopatie del castagno, nonché le misure di sostegno agli interventi in caso di emergenze. A tal fine si prevede che la Rete nazionale di cui all'articolo 6, in collaborazione con gli istituti di ricerca nazionali e regionali, il CREA, il CNR e i dipartimenti competenti delle università, operi un monitoraggio costante sulla situazione fitosanitaria del castagno su scala regionale, nazionale e internazionale e ne comunichi gli esiti, almeno ogni quattro mesi, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. In attuazione del Piano, inoltre, la Rete nazionale individua le migliori strategie a basso impatto ambientale di lotta e di contrasto degli infestanti e delle patologie del castagno, promuovendo la difesa biologica (articolo 12, commi da 1 a 3). Si prevede, ancora, che per il finanziamento di progetti di ricerca multidisciplinari sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo nonché per la realizzazione dell'inventario nazionale della castanicoltura, al CREA sia concesso un contributo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 (articolo 12, comma 4).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che i commi da 1 a 3 dell'articolo 12 prevedono che la Rete nazionale di cui all'articolo 6, in collaborazione con gli istituti di ricerca e i dipartimenti competenti delle università, operi un monitoraggio costante sulla situazione fitosanitaria del castagno su scala regionale, nazionale e internazionale e ne comunichi gli esiti al Ministero. Le norme prevedono, altresì, che la Rete nazionale individui le migliori strategie a basso impatto ambientale di lotta e di contrasto degli infestanti e delle

patologie del castagno, promuovendo la difesa biologica. Il successivo comma 4 prevede invece che per il finanziamento di progetti di ricerca multidisciplinari sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo nonché per la realizzazione dell'inventario nazionale della castanicoltura, al CREA sia concesso un contributo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

In proposito, per quanto riguarda i compiti affidati alla Rete nazionale di cui all'articolo 6, nel ricordare che il funzionamento della rete è assistito da un'apposita clausola di invarianza finanziaria che richiama le risorse umane e finanziarie disponibili presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si rinvia a quanto già osservato in merito al medesimo articolo 6.

Per quanto concerne invece il contributo riconosciuto al CREA, dal comma 4 dell'articolo 12, per il finanziamento di progetti di ricerca, considerato che l'esercizio 2023 è ormai trascorso, pur essendo l'onere configurato quale limite massimo di spesa, si rileva comunque la necessità di differire di un anno la concessione del citato contributo e l'onere che ne consegue, come osservato con riferimento al successivo articolo 17.

ARTICOLO 13

Miglioramento della competitività

Le norme prevedono che, ai fini del finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo finalizzati all'innovazione dei modelli colturali e al miglioramento della competitività della filiera e della produzione vivaistica nazionale, individuati mediante procedura a evidenza pubblica, ed in linea con quanto stabilito nel Piano, sia autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisce le modalità di accesso alla procedura a evidenza pubblica e le tipologie di progetti ammissibili (articolo 13, comma 1). Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con l'ICE–Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, favorisce, nell'ambito delle attività istituzionali, iniziative legate all'internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura che aumentino il valore del prodotto italiano all'estero, diffondendone la conoscenza e la diffusione (articolo 13, comma 1-*bis*).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme prevedono il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo, individuati mediante procedura a evidenza pubblica, ed in linea con quanto stabilito nel Piano, autorizzando la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024. In proposito, considerato che l'esercizio 2023 è ormai trascorso, pur essendo l'onere configurato quale limite massimo di spesa, appare necessario differire di un anno la concessione del citato contributo e l'onere che ne consegue, come osservato con riferimento al successivo articolo 17.

ARTICOLO 14

Riconoscimento della presenza storica del castagno nel territorio e delle associazioni che ne promuovono la conoscenza

Le norme prevedono, in attuazione del Piano di settore, che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, individui, con proprio decreto, le zone che possono assumere nomi legati alla presenza storica del castagno, anche al fine di ivi promuovere il turismo enogastronomico, e riconosca le associazioni e i centri studi nazionali e locali del settore che svolgono attività sui territori per la conservazione della memoria storica della castanicoltura italiana, prevedendo a loro favore misure di sostegno attraverso l'istituzione del "Fondo per il sostegno delle iniziative culturali e sociali nel settore della castanicoltura". Nel medesimo decreto sono individuate le procedure per l'emanazione, con cadenza semestrale, di appositi bandi per lo svolgimento di attività anche formative e di conservazione della memoria storica delle tradizioni territoriali legate alla presenza del castagno.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste individui, con decreto, le zone che possono assumere nomi legati alla presenza storica del castagno e riconosca le associazioni e i centri studi nazionali e locali del settore che svolgono attività sui territori per la conservazione della memoria storica della castanicoltura italiana, prevedendo a loro favore misure di sostegno attraverso l'istituzione del "Fondo per il sostegno delle iniziative culturali e sociali nel settore della castanicoltura". Con il medesimo decreto sono individuate le procedure per l'emanazione, con cadenza semestrale, di appositi bandi per lo svolgimento di

attività anche formative e di conservazione della memoria storica delle tradizioni territoriali legate alla presenza del castagno. In proposito si rileva che la norma appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura giacché prevede che le predette misure di sostegno gravino su un fondo di nuova istituzione senza provvedere alla sua dotazione finanziaria e alla copertura dell'onere che ne consegue.

ARTICOLO 15

Qualità delle produzioni e marchi

Le norme prevedono che le regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello regionale, interregionale o di distretto. Infine il predetto Ministero favorisce la stipula di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica o integrata sostenibile nell'ambito della filiera castanicola.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme consentono alle Regioni di istituire marchi di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli e al Ministero dell'agricoltura di proporre alle Regioni un marchio unico di qualità. In proposito, considerato che le norme sono attributive di facoltà che le amministrazioni dovrebbero attuare nel quadro dei propri vincoli di bilancio, si dovrebbe valutare l'opportunità di inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria, al fine di escludere il verificarsi di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 16

Norme per la valorizzazione della castanicoltura – Controlli e sanzioni

Le norme prevedono che le regioni programmino i controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi oggetto dei contributi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, e vincolino l'erogazione dei contributi medesimi allo stato di realizzazione degli interventi stessi. Per lo svolgimento di tali controlli le regioni, nell'ambito dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, possono

avvalersi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, nonché dei corpi di polizia locale (articolo 16, commi 1 e 2).

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 177 del 2016 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ora Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), ha facoltà di stipulare, nelle materie oggetto delle funzioni già svolte dal Corpo forestale dello Stato e trasferite all'Arma dei carabinieri, specifiche convenzioni con le regioni per l'affidamento di compiti propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Sono inoltre stabilite le sanzioni dovute dal castanicoltore o dall'azienda castanicola beneficiari dei contributi, nel caso in cui realizzino gli interventi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, in modo parziale o carente rispetto o non li realizzino affatto (articolo 16, commi 3 e 4).

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la promozione del settore castanicolo (articolo 16, comma 5).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme stabiliscono che le regioni programmino i controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi oggetto dei contributi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2. Per lo svolgimento di tali controlli le regioni possono, nell'ambito degli specifici rapporti convenzionali con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177⁴, avvalersi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, nonché dei corpi di polizia locale.

In proposito appare necessario che il Governo chiarisca se le attività di controllo poste in capo alle Regioni dalle disposizioni in esame, per altro non corredate da un'apposita clausola di invarianza finanziaria, possano essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in considerazione anche della possibilità riconosciuta alle Regioni di avvalersi dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito dei rapporti convenzionali instaurati con il Ministero

⁴. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 177 del 2016, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ha facoltà di stipulare, nelle materie oggetto delle funzioni già svolte dal Corpo forestale dello Stato e trasferite all'Arma dei carabinieri, specifiche convenzioni con le regioni per l'affidamento di compiti propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

dell'agricoltura, della sovranità nazionale e delle foreste, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

In questo quadro, dovrebbe essere altresì chiarito se la facoltà riconosciuta alle Regioni di avvalersi anche della polizia locale possa comportare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti locali, anche in considerazione della mancanza di un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

ARTICOLO 17

Norme per la valorizzazione della castanicoltura – Disposizioni finanziarie

Le norme stabiliscono che agli oneri derivanti dall'attuazione dagli articoli 12, comma 4⁵, e 13⁶, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità nazionale e delle foreste.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame quantificano gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 12, comma 4, e 13 in misura pari a euro 1,5 milioni per l'anno 2023 e a 2,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2024. In proposito, considerato che l'esercizio 2023 è ormai trascorso, come già rilevato in precedenza, appare necessario differire di un anno sia l'autorizzazione di spesa permanente a beneficio del CREA di cui all'articolo 12, comma 4, sia l'onere che ne deriva risultante dall'articolo in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 17 provvede agli oneri derivanti dagli articoli 12, comma 4, e 13 (*rectius*: "13, comma 1"), pari nel complesso a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere

⁵ Si ricorda che la citata disposizione prevede la concessione al CREA di un finanziamento di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 destinato a progetti di ricerca multidisciplinari sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo nonché per la realizzazione dell'inventario nazionale della castanicoltura.

⁶ Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 13 autorizza la spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2024 destinata al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo finalizzati all'innovazione dei modelli colturali e al miglioramento della competitività della filiera.

dal 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Al riguardo, appare in primo luogo necessario modificare il testo nel senso di riferire al 2024 la decorrenza degli oneri e adeguare, di conseguenza, la relativa copertura finanziaria, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2023.

In secondo luogo, per quanto concerne l'effettiva sussistenza delle risorse di cui si prevede l'utilizzo, si rileva che alla luce dell'ulteriore riduzione del medesimo accantonamento prevista dal precedente articolo 10, comma 7, il predetto accantonamento non recherebbe, con esclusivo riferimento all'anno 2024, le occorrenti disponibilità.

Il successivo comma 2, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. In proposito, non si formulano osservazioni.